

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1871

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GIULIANO, GUBETTI, FABBRI, SCARABOSIO, PESSINA, ASCIUTTI, MINARDO, OGNIBENE, CONTESTABILE, FAVARO, ALBERTI CASELLATI, PONZO, CASTAGNETTI, SALINI, SCOTTI, SUDANO, NOVI, MORRA, D’IPPOLITO, GRILLO, IZZO, MARANO, NOCCO, D’AMBROSIO, SANZARELLO, FASOLINO, CRINÒ, SALZANO, LAURO, COMPAGNA, ZICCONI, MAINARDI, CHIRILLI, GENTILE, FLORINO, COZZOLINO, BOREA, GIRFATTI, TUNIS, SAMBIN, FEDERICI, AGOGLIATI, PICCIONI, ULIVI, MAFFIOLI, ZORZOLI, BUCCIERO, CHERCHI, CICCANTI, ARCHIUTTI, CURTO, MAGRI, FERRARA, FORLANI, BATTAGLIA Antonio, NESSA e PIANETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 2002

---

Trasformazione in fondazione dell’Agenzia del territorio

---

ONOREVOLI SENATORI. - Al fine di migliorare la qualità dei servizi, di incrementare l'efficienza, di razionalizzare il complesso della spesa pubblica, con il presente disegno di legge si dispone la trasformazione dell'Agenzia del territorio in fondazione di diritto privato, *instrumentum iuris* atto a coniugare la vocazione sociale con la gestione economicistica, l'erogazione di pubblici servizi con i vincoli di bilancio, in antitesi ad un vettusto assetto verticistico-burocratico.

Siffatta scelta interpreta, in una logica federale, la pubblica amministrazione quale soggetto giuridico al servizio della collettività, garante di regolazione e controllo, in ossequio ad una reale dismissione gestionale della cura e del perseguimento di determinati servizi pubblici.

Si recepisce, in tal guisa, la necessità di una maggiore efficienza operativa, che investe un utilizzo razionale del personale, la riorganizzazione dell'impianto ministeriale, la valorizzazione delle risorse, contro un'erogazione centralistica, sempre meno qualificata, sempre più inadeguata.

Peraltro, ravvisata tale esigenza, non risulta necessaria, ai fini *de quibus*, la personalità giuridica di diritto pubblico, attesa la convenienza privatistica di certo funzionale ad un migliore e più efficiente assolvimento delle suddette priorità.

La fondazione subentrerebbe, così, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'Agenzia del territorio, perseguendone le medesime funzioni ed attribuzioni, risultando, tuttavia, soggetta a prerogative di vigilanza e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze, posta la rilevanza oggettivamente pubblica dei servizi erogati.

Giova precisare che tale trasformazione strutturale non pregiudica né la *condicio iu-*

*ris* del personale, non costituendo la stessa una causa di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, né il relativo trattamento retributivo, il quale risulta determinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Infine, la cogenza dei principi di continuità, eguaglianza ed efficienza postula l'adozione di un modello volto a sopire le necessità ineluttabili derivate dalla trasformazione in esame.

Di tal che, la fondazione costituisce e partecipa a due società per azioni, le quali svolgono, in via strumentale ed esclusiva, attività dirette al perseguimento degli scopi statutari. Inoltre, le citate società potranno, in sede decentrata, costituire e partecipare a società alle quali attribuire, parimenti, l'espletamento strumentale ed esclusivo delle suddette attività.

La fondazione, che detiene la partecipazione azionaria di controllo, tuttavia, si riserva l'esercizio di un'attività di vigilanza e direzione unitaria sulle società derivate, assicurandone così unità di indirizzo e di azione, nel pieno rispetto della loro autonomia formale.

Il presente disegno di legge si articola in tre capi e nove articoli.

Il capo I, che comprende gli articoli da 1 a 3, sancisce la trasformazione dell'Agenzia del territorio in fondazione, le finalità e gli organi della fondazione.

Il capo II, che comprende gli articoli da 4 a 6, concerne l'atto costitutivo e lo statuto della fondazione, il patrimonio della fondazione e l'attività di vigilanza e controllo statale.

Il capo III, che comprende gli articoli da 7 a 9, contiene le norme relative al personale, alle forme associative ed una norma finale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## CAPO I

## Art. 1.

*(Trasformazione)*

1. L'Agenzia del territorio, istituita ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è trasformata in fondazione ed acquisisce la personalità di diritto privato alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'Agenzia, in essere alla data della trasformazione. La fondazione è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dalle relative disposizioni di attuazione, dalle norme del codice civile.

## Art. 2.

*(Finalità)*

1. La fondazione svolge, nel perseguimento dei propri fini istituzionali e del proprio vincolo filantropico, le seguenti funzioni ed attribuzioni statali:

a) gestione dell'anagrafe integrata dei beni immobiliari;

b) servizi geotopocartografici, assicurando le attività di rilevazione e di diffusione;

c) attività catastali di competenza dello Stato, assicurando unitarietà operativa, uniformità di rilevazione, regolarità dei flussi informativi nonché adeguata verifica di qualità;

- d) gestione dell'osservatorio del mercato immobiliare;
- e) servizi di pubblicità immobiliare;
- f) servizi estimativi;
- g) attività di consulenza nelle materie di competenza;
- h) servizi di conservazione dei registri immobiliari;
- i) promozione dello sviluppo di un sistema di conoscenze integrato sul territorio;
- l) riscossione dei tributi di competenza e relativo controllo;
- m) altri servizi tecnici, già di competenza dell'Agenzia del territorio.

2. La fondazione favorisce il trasferimento delle funzioni catastali agli enti locali ed inoltre può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni, i servizi relativi alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento del catasto di competenza comunale.

3. La fondazione, in quanto concessionaria di pubbliche potestà e pubblici servizi, si informa alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché alle disposizioni della legislazione nazionale e comunitaria relative agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi ed alle altre materie attribuite alla fondazione stessa ai sensi della presente legge.

### Art. 3.

#### *(Organi)*

1. Sono organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico ed il collegio dei revisori dei conti.

2. Le modalità di nomina, il numero dei componenti e le competenze del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il consiglio di amministrazione elegge, tra i suoi componenti, il presidente, il quale:

a) ha la legale rappresentanza della persona giuridica;

b) cura l'esecuzione delle delibere assunte;

c) sovrintende all'attività della fondazione.

4. Il comitato scientifico è composto da:

a) il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;

b) otto esperti nominati dal consiglio di amministrazione, quattro dei quali scelti fra docenti universitari di discipline giuridiche o economiche e gli altri quattro fra personalità dotate di particolari competenze nel campo giuridico-economico.

5. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina del collegio dei revisori dei conti, nel quale un componente è nominato in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. La durata degli organi è di quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

## CAPO II

### Art. 4.

#### *(Atto costitutivo e statuto)*

1. L'atto costitutivo e lo statuto della fondazione si conformano alle disposizioni della presente legge e del codice civile.

2. Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, sentito il comitato scientifico, ed è approvato entro sessanta giorni dalla ricezione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centotrenta giorni dalla data di

costituzione del consiglio di amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i venti giorni successivi, nomina uno o più commissari, che provvedono entro quaranta giorni dalla nomina.

Art. 5.

*(Patrimonio della fondazione)*

1. Il patrimonio della fondazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà della trasformata Agenzia del territorio;
- b) diritti d'uso sui beni mobili ed immobili concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) lasciti, donazioni, erogazioni o contributi derivanti da enti o privati.

2. Il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 6.

*(Attività di vigilanza e di controllo)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze esercita la vigilanza sulla fondazione, e in particolare:

- a) adotta gli atti di indirizzo di carattere generale in relazione:
  - 1) ai requisiti di professionalità, alle ipotesi di incompatibilità ed alla disciplina del conflitto di interessi;
  - 2) ai requisiti di partecipazione di soggetti privati alla fondazione;
  - 3) ai criteri di efficienza ed adeguata gestione;
- b) esercita il potere di annullamento previsto dall'articolo 25 del codice civile;
- c) effettua ispezioni;
- d) può chiedere l'esibizione e la trasmissione di documenti;

e) dispone la revoca della concessione traslativa delle pubbliche potestà e dei pubblici servizi, in caso di relativa inosservanza;

f) può disporre, con decreto, lo scioglimento degli organi della fondazione:

1) quando risultano gravi e ripetute irregolarità nella gestione;

2) quando risultano gravi violazioni delle norme che regolano l'attività della fondazione;

3) in caso di perdurante impossibilità di funzionamento o inerzia nell'espletamento delle relative competenze.

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, i quali esercitano tutti i poteri degli organi disciolti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone l'estinzione della fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari e negli altri casi previsti dallo statuto.

4. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

### CAPO III

#### Art. 7.

##### *(Personale)*

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono regolati contrattualmente.

2. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale che abbia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di la-

vorò. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento giuridico ed economico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale può scegliere di permanere alle dipendenze di pubbliche amministrazioni; in tal caso, viene collocato in mobilità.

#### Art. 8.

##### *(Forme associative)*

1. La fondazione, previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce e partecipa a due società per azioni che svolgono, in via strumentale ed esclusiva, attività dirette al perseguimento degli scopi statutari.

2. Le società di cui al comma 1 possono, altresì, in sede decentrata, costituire e partecipare a società alle quali è attribuito l'espletamento, in via strumentale ed esclusiva, di attività dirette al perseguimento degli scopi statutari, onde garantire continuità, completezza e buon andamento gestionale.

3. La fondazione detiene la partecipazione azionaria di controllo nelle società di cui al comma 2.

4. La fondazione esercita un'attività di vigilanza, direzione, controllo e coordinamento unitario sulle società derivate di cui al comma 2, le quali tuttavia conservano la piena autonomia formale.

#### Art. 9.

##### *(Norma finale)*

1. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.